

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 213}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DAL MASO, PELLIZZARI, ZOSO, ZUECH

Presentata il 29 luglio 1976

Modifica della legge 12 febbraio 1968, n. 132,
concernente gli enti ospedalieri e l'assistenza ospedaliera

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 12 febbraio 1968, n. 132 «Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera» si sono sostanzialmente prima individuati e poi regolamentati, tra l'altro, quegli enti ed istituti cui è demandato assicurare a tutti i cittadini italiani e stranieri la pubblica assistenza ospedaliera.

In particolare, l'articolo 9 di detta legge statuisce la composizione dei consigli di amministrazione dei vari enti ospedalieri, dichiarati tali a' sensi dei precedenti articoli 4 e 5.

A comporre detti consigli di amministrazione è detto che debbano provvedere per alcuni componenti, a seconda che gli enti ospedalieri comprendano almeno un ospedale regionale, provinciale o di zona, i rispettivi consigli regionali, provinciali e comunali, competenti per territorio, mediante elezione diretta a scrutinio segreto e con particolari limiti circa il numero delle persone da eleggere.

Altri componenti sono, invece, designati e nominati, nei modi previsti dai rispettivi

statuti e tavole di fondazione, in rappresentanza degli originari interessi dell'ente da cui sono derivati, sia esso istituzione o fondazione o ente morale o qualsivoglia altro ente pubblico.

La nomina di questi componenti del consiglio di amministrazione si è palesata difficile per la individuazione concreta dei rappresentanti degli originari interessi dell'istituto soppresso (caso per caso indicati nell'ECA, nel prefetto, nel medico provinciale, eccetera) e molto spesso elemento ritardatore nella completa costituzione del consiglio stesso.

D'altra parte, appare opportuno rendere più partecipi gli enti locali territoriali, e segnatamente i comuni, della buona gestione degli enti ospedalieri, in quanto diretti rappresentanti degli originari interessi della comunità.

Ciò premesso, mi permetto di sottoporre alla vostra attenzione le seguenti modifiche all'articolo 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 sono apportate le seguenti modifiche:

Il punto 2) del 1° comma è così modificato:

« 2) da tre membri eletti dal consiglio comunale del comune ove ha sede l'ente ospedaliero, con schede limitate a due nomi ».

Il punto 2) del 2° comma è così modificato:

« 2) da quattro membri eletti dal consiglio comunale del comune ove ha sede l'ente ospedaliero, con schede limitate a tre nomi ».

Il punto 2) del 3° comma è così modificato:

« 2) da cinque membri eletti dal consiglio comunale del comune ove ha sede l'ente ospedaliero, con schede limitate a quattro nomi ».

Sono abrogati i punti 3) del 1° e 2° comma ed il punto 4) del 3° comma.